

Numero R.G.

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa ERMINIA MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 34462 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente

TRA

DEL [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in
Roma, alla [REDACTED] 3, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, che lo
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.

Parte Opponente

E

[REDACTED]
CASA DI CURA [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Mirabello 17, presso lo studio
degli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri che la rappresentano e difendono,
unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e
risposta.



Parte Opposta

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., notificato in data 20 aprile 2018, il sig. [REDACTED] DEL [REDACTED], proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 18 gennaio 2018 ad istanza del [REDACTED], contestando il diritto a procedere *in esecutivis* della C [REDACTED] A CASA DI CURA [REDACTED], fondato su decreto ingiuntivo n. 18312/16, munito della formula esecutiva in data 10.01.2017, reso dal Tribunale di Roma nei confronti dell'odierno opponente e nei confronti di R [REDACTED], nella loro qualità di eredi legittimi del [REDACTED]

A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: : 1) la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle obbligazioni ereditarie del [REDACTED] per effetto della espressa rinuncia all'eredità di quest'ultimo avvenuta con atto notarile in data 2 dicembre 2016; 2) in subordine, l'erroneità del precetto nella parte in cui veniva intimato all'odierno opponente il pagamento dell'intera somma, somma già richiesta, mediante altro atto di precetto, all'altro chiamato all'eredità che ha accettato con beneficio di inventario.

Chiedeva, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, "1) *accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Signor M [REDACTED] rispetto al credito vantato ed al titolo azionato e per l'effetto 2) dichiarare l'inesistenza -o nullità o invalidità- del Decreto Ingiuntivo 18312/16 nella misura in cui è stato richiesto e ottenuto nei suoi confronti nella qualità di erede del [REDACTED] arbitrariamente dedotta in ricorso e per l'effetto 3) dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata dalla opposta nei confronti del Signor [REDACTED] del [REDACTED] e la sua legittimazione attiva per il credito vantato nei confronti del medesimo".*

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura opposta, contestando *in toto* le avverse eccezioni e deduzioni chiedendo il rigetto della domanda *ex adverso* formulata e la conferma del precetto opposto.

All'udienza di prima comparizione del 21.09.2018, il procuratore dell'opponente eccepiva, altresì, a verbale il vizio di notifica del decreto ingiuntivo in quanto privo di traduzione necessaria per la

notifica all'estero, nonché il difetto della procura apposta sul decreto ingiuntivo poiché proveniente da persona diversa dal legale rappresentante.

L'opposto contestava le avverse eccezioni deducendone la tardività e, dunque, l'inammissibilità, nonché l'infondatezza.

Sulla scorta delle contrapposte posizioni, il giudice si riservava sull'ammissibilità delle eccezioni formulate e sull'istanza cautelare formulata dall'opponente.

Con ordinanza del 08/12.10.2018, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviava la causa all'udienza del 22.02.2019 per la trattazione.

In quella sede, questo giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

All'udienza del 07.06.2019, il giudice, rilevata la mancata formulazione di mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza dell'8.11.2019 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza fissata, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Preliminarmente va osservato che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora



possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti dovrebbe svolgersi o avrebbe dovuto svolgersi (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.06.2001 n. 8331; Cass. 20.09.2000, n. 12664).


Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. (Sentenza 3240/2015 Tribunale di Roma).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, questo giudice ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della S.C. di Cassazione che, in un caso analogo a quello di odierna trattazione, ha affermato *"una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all'esecuzione. Orbene, già quando contro la parte è stata proposta la domanda d'ingiunzione, essa avrebbe potuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannata al pagamento del debito sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinuncia all'eredità"* (id est Cass. civ., Sez III, Sent. 3 settembre 2007, n. 18534).

Quanto, poi, all'eccezione subordinata, relativa all'erroneità del precetto nella parte in cui viene intimato all'odierno opponente il pagamento dell'intera somma, somma già richiesta, mediante altro atto di precetto, all'altro chiamato all'eredità che ha accettato con beneficio di inventario, va osservato che seppure è vero che, nell'ambito delle obbligazioni ereditarie non sussiste vincolo di solidarietà tra i coeredi, è altrettanto vero che il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto reca espressamente la condanna in solido dei due chiamati all'eredità.

L'eccezione deve, pertanto considerarsi inammissibile essendo il decreto stesso divenuto incontrovertibile per mancata opposizione.

Tale questione poteva e doveva essere oggetto di opposizione ex art. 645 o, sussistendone i presupposti, ex art. 650 c.p.c., non potendo la stessa essere fatta valere, per i motivi sopra espressi, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.



Per quel che concerne, infine, i motivi di opposizione dedotti dall'opponente nel corso dell'udienza del 21 settembre 2018 e quelli successivamente introdotti in sede di comparsa conclusionale, oltre a ribadire quanto già osservato nell'ordinanza riservata dell'8/12.10.2018, in ordine alla tardività degli stessi coerentemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente (Cass. ord. n. 1328/2011 cit.; Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16541), gli stessi sono da considerarsi inammissibili in quanto attengono non già all'inesistenza giuridica della notificazione, che può essere fatta valere con l'opposizione ex a art. 615 c.p.c., ma alla irregolarità della notifica, nonché al dedotto vizio della procura, eccezioni queste che dovevano essere necessariamente proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 o 650 c.p.c..

Resta, infine, da esaminare la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, formulata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.

La fattispecie risarcitoria dell'art. 96, 1° comma, punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, descritto in modo ampio e generico dal legislatore.

La domanda deve essere rigettata, non potendo la fattispecie risarcitoria in esame derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, e mancando la deduzione e la dimostrazione, nell'indicato comportamento dell'avversario, della ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.

Inoltre, è onere della parte che richiede il risarcimento, di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte e tale onere non è stato assolto dall'opponente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DEL [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] CASA DI CURA [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

1) RIGETTA l'opposizione;

2) CONDANNA l'opponente DEL [REDACTED] al pagamento, in favore dell'opposto [REDACTED]

[REDACTED] CASA DI CURA [REDACTED], delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Roma, 10.06.2020

Il giudice

Dott.ssa Erminia

Marchese

